

Legge regionale 18 aprile 1995, n. 27 (BUR n. 38/1995)

**INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA
CULTURA EUROPEISTA**

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto riconosce l'importanza del processo di unificazione europea e si impegna nella promozione dello stesso e dei valori ad esso legati.

Art. 2 - Iniziative culturali regionali.

1. La Regione organizza annualmente un premio denominato "Veneto per l'Europa". Le modalità per l'assegnazione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

2. La Regione promuove e sostiene altresì anche in collaborazione con enti locali e associazioni iniziative culturali e di ricerca, convegni di informazione su temi dell'Europa unita e dell'impatto delle politiche dell'Unione europea.

Art. 3 - Associazione veneta per l'educazione all'Europa.

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Regione promuove, unitamente agli enti locali o loro associazioni, la costituzione della "Associazione veneta per l'educazione all'Europa", associazione senza fini di lucro, il cui statuto deve prevedere:

- a) la possibile adesione in aggiunta ai soci fondatori, di altri enti pubblici e di soggetti privati aventi sede nel territorio regionale, che perseguano scopi analoghi a quelli dell'associazione;
- b) le quote di partecipazione al fondo di gestione.

2. L'associazione di cui al comma 1 svolge attività di ricerca e promozione della conoscenza e diffusione delle tematiche relative al processo di unificazione europea negli istituti scolastici, d'intesa con le autorità scolastiche. A questo fine:

- a) organizza corsi di aggiornamento per capi di istituto, docenti e studenti, nonché convegni, seminari o simposi;
- b) provvede alla produzione di materiale didattico e alla riproduzione e distribuzione di materiale informativo ed educativo fornito dalle istituzioni nazionali e sovranazionali, concernenti il principio di unificazione europea;
- c) promuove e svolge ogni forma di collaborazione con analoghe associazioni di paesi appartenenti alla Unione europea e al Consiglio d'Europa.

3. La Giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari

per perfezionare la partecipazione della Regione all'associazione.

4. É altresì autorizzata a versare all'associazione un contributo annuo non superiore a lire 150 milioni.

3. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'erogazione del contributo, l'associazione deve presentare alla Giunta regionale il conto consuntivo, corredato da copia della documentazione di spesa.

Art. 4 - Norma finanziaria.

1. All'onere di lire 200 milioni per l'anno 1995 derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante riduzione di lire 50 milioni, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3400 "Spese per celebrazioni pubbliche, solennità civili e religiose, manifestazioni nazionali, fiere, mostre, rassegne, esposizioni, convegni e congressi comprese le spese per provvista di impianti ed attrezzature per dette manifestazioni (legge regionale 8 settembre 1978, n. 49 e articolo 27, legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8)" nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo 1995, per lire 50 milioni, in termini di previsione e di cassa, dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3402 "Contributi per celebrazioni pubbliche, solennità civili e religiose, manifestazioni nazionali, fiere, mostre, rassegne, esposizioni, convegni e congressi comprese le spese per provvista di impianti ed attrezzature per dette manifestazioni (legge regionale 8 settembre 1978, n. 49 e articolo 27, legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8)" nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo 1995 e per lire 100 milioni in termini di competenza e cassa dello stanziamento iscritto al capitolo n. 80210 "Fondo globale per le spese correnti normali", partita n. 4 nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo 1995.

2. Nel medesimo stato di previsione della spesa è istituito il capitolo n. 70006 "Interventi regionali per la promozione della cultura europeista" con lo stanziamento di lire 200 milioni per competenza e per cassa.

3. Per gli esercizi successivi al 1995 lo stanziamento del capitolo n. 70006 verrà determinato ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni ed integrazioni.

SOMMARIO

- Art. 1 - Finalità. Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 2 - Iniziative culturali regionali.Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 3 - Associazione veneta per l'educazione all'Europa.Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 4 - Norma finanziaria.Errore: sorgente del riferimento non trovata